

CA

CIALI

UNIVERSITÀ

DE



P. V. 540/5  
R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN VENEZIA.

Venezia, 30 dicembre 1884.

Sulla proposta di un Professore INCARICATO,  
per l'insegnamento della PRATICA COMMERCIALE.

Memoria del Consiglio direttivo a S. E. il Ministro d'Agricoltura, In-  
dustria e Commercio, in risposta alla Lettera 16 dicembre 1884,  
N. <sup>40359</sup>  
12983.

La lettera di S. E. il Ministro si compone di due parti distinte: delle quali la prima abbraccia *censure* formolate assai nettamente a carico del Consiglio, circa il suo operato per giungere a fissare la scelta d'un insegnante di Pratica Commerciale; e la seconda contiene interrogazioni tendenti a chiarire due punti di fatto, su cui il Ministero desidera di venire informato.

Le *censure* vanno classificate in *tre* specie. Cominceremo dalle più facili ad eliminarsi, perchè si riducono a *fatti* erroneamente ricordati, e che perciò si dileguano da sè stesse, appena che i fatti vengano ricondotti alla pura lor verità.

Noi siamo in primo luogo accusati di aver aperto un concorso alla cattedra di cui si tratta senza averne avuto alcuna autorizzazione ministeriale.

Sospendendo qui di discutere, dall'aspetto legale, se il Consiglio avesse avuto obbligo di domandarla (questione che riapparirà in ap-

presso), è d' uopo ricordare al signor Ministro che, in linea di fatto, il Concorso fu, non che autorizzato, ma effettivamente approvato. L' avviso con cui si doveva bandirlo, stampato in data del 14 aprile, non fu messo in circolazione che sulla fine di quel mese, dopochè era stato personalmente presentato dal Direttore al signor Ministro, con la preghiera di farlo inserire nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: preghiera accolta da S. E. tanto ben volentieri, che ne diede prontamente l' ordine a un suo impiegato, raccomandandogli di dichiarare al Direttore della *Gazzetta* che « *interessava molto al Governo* la sollecita inserzione, ec. ». In verità si attesero alcuni giorni fino a che essa apparisse nelle colonne del foglio Ufficiale; ma ciò proverebbe che il Dicastero, volendo eseguire con piena conoscenza di causa l' ordine del signor Ministro, non trascurò di esaminare quel documento, e non trovò alcuna obbiezione da farvi. Si può dunque ritenere che oggi, dopo 8 mesi trascorsi, ed esaurito il concorso, il signor Ministro potrebbe bensì aver trovato buoni motivi per modificare il suo giudizio di allora, ma non certamente per qualificare come censurabile nel Consiglio ciò che egli, Ministro, conobbe fin da principio e cortesemente sancì.

Un altro capo d' accusa, appartenente alla stessa categoria, si è il supposto che alcune delle norme riguardanti i limiti e la forma dell' esperimento, e perciò di singolare importanza, sieno state determinate, non dal Consiglio, ma dalla Commissione di esame, a maggioranza e non di accordo unanime. Anche qui è d' uopo rilevare che, quand' anche una apparenza di vero vi fosse, non vi sarebbe alcuna solida base di accusa, riservando, per altro, la questione della competenza. Le parole del Ministero sembrano di volere alludere alle poche domande preliminari, che la Commissione doveva sciogliere a sè medesima, per ben conoscere fin dove si estendesse il suo mandato, e delle quali si occupò nelle sue sedute del 4 e 15 novembre. Si convinse d' essere chiamata a giudicare la capacità intellet-

tuale dei concorrenti e non occuparsi per nulla delle loro attitudini didascaliche, sulle quali riserbava al Consiglio il giudizio. Discusse e decise, secondo la propria coscienza, quali quesiti e in qual modo convenisse proporre a' candidati, perchè l' esame riuscisse fatto sul serio; decise qualche altro punto di poca importanza, fece in somma quel tanto che sempre han fatto tutte le Commissioni, senza che mai siasi udito che simili risoluzioni, tracciate a sè medesime per segnare la linea della propria condotta, vengano snaturate col titolo di *Norme fondamentali*, costitutive, del concorso, tali da potersi dichiarare soggetto di *singolare importanza*. Ma avvi da osservare inoltre come non siavi stato un sol caso in cui la deliberazione dei Commissarii avvenisse senza unanime accordo. I processi verbali ne fanno fede. In essi si legge bensì espressamente, una volta, che siasi deliberato a voti conformi; ma non si trova in nessun altro luogo che siasi deliberato a semplice maggioranza; e i quattro Consiglieri, che fecero parte della Commissione d' esame, attestano che tutte le deliberazioni procedettero in pieno accordo. E siccome tutta la forza dell' accusa è concentrata appunto nella supposta mancanza dell' *accordo ananime*, così noi crediamo che questa seconda censura, insieme alla prima, si confuti da sè perchè vien meno il fatto su cui si vorrebbe appoggiarla.

Tocca ora di porre in una seconda categoria due altri capi d' accusa, cioè:

1. Il Consiglio direttivo avrebbe escluso dal concorso la Memoria *Unicuique suum*, che la *Commissione dei Tre* aveva ammesso; e dal verbale non appariscono le ragioni dell' esclusione.

2. Le due Commissioni non presentarono una relazione nella quale fossero svolte le ragioni del loro verdetto, come generalmente si pratica ne' concorsi.

Queste due imputazioni hanno in comune la precisa realtà del

fatto, ma hanno pure in comune il modo, non punto giustificabile, di comentarle.

Relativamente alla prima, non occorrono molte parole perchè spicchi l'equivoco in cui si è caduto nello apprezzare lo scopo, l'indole, il mandato, e le facoltà delle così dette *due* Commissioni di esame. Già esse non esistettero mai. Infatti l'avviso del 14 aprile non promise, e il Consiglio non ha creato che una sola Commissione, quella a cui si sarebbe e fu deferito l'incarico di ponderare e graduare il merito individuale e comparativo di coloro che anticipatamente fossero stati dichiarati *ammessibili*. Ma il giudizio di questa ammissibilità fu riservato esclusivamente al Consiglio. Non si disse, nè anco indirettamente, che delegavasi ad alcuna Commissione; si disse, in vece, che appena *profferitosi dal Consiglio il giudizio* dell'ammissibilità, si sarebbe ec. ec. Che cosa è dunque quella che poi inesattamente venne chiamata *prima Commissione* o *Commissione de' Tre*? È molto agevole arguirlo dagli Atti. Il Consiglio, prima di pronunziarsi, volle da un lato che tutti i suoi Membri prendessero lettura delle Memorie presentatesi, e dall'altro volle che tre di loro fossero pregati di agevolare la deliberazione da prendersi, riassumendo in un breve Rapporto il loro personale parere.

Nella tornata, infatti, del 6 agosto, presenti tutti i Consiglieri, si udirono le informazioni de' Tre, e ciascun Consigliere venne invitato a manifestare l'impressione che aveva riportato dalla lettura delle Memorie. Non si manifestò la menoma discrepanza in riguardo a quattro Memorie le quali, senza bisogno di alcuna discussione, vennero concordemente scartate. Qualche dubbio si elevò intorno a una quinta, quella appunto citata dal Ministero. Se non che, tutti i Consiglieri, accintisi a rifarne in comune lo esame, finirono col trovarsi d'accordo nell'opinione che l'autore di essa, per quanto, a prima apparenza, presentasse una tal quale superiorità, di fronte ai suoi quattro competitori, pure mostravasi troppo deficiente nella sostanza per meritare un posto fra gli *ammessibili*.

Un procedimento, così spontaneo e legittimo insieme, cambia al certo natura se si premette l'ipotesi insussistente che la Giunta de' Tre fosse un ente a parte, una giuria indipendente. Allora il Consiglio verrebbe a figurare come un potere invadente, usurpatore di competenze non sue; e si comprende che potrebbe essere chiamato a render conto d'un tale abuso. Ma se è indubitato che i Tre non furono che semplici mandatarii ed ajuti del Consiglio di cui facevano parte integrante e con cui dovevano deliberare; se il loro studio non fu che un lavoro preparatorio il quale non avrebbe sortito alcun effetto se non quando il Consiglio lo avesse accettato come opera propria; è chiaro che il dare alla loro consociazione il titolo di prima Commissione, nel senso in cui lo ha preso il Ministero, è un equivoco, una definizione inesatta. Sarebbe sempre erronea ov' anche l'opinione del Comitato fosse rimasta immutata nel seno del Consiglio plenario. Che dire poi se si osserva che avvenne tutto l'opposto? Non vi fu alcun conflitto, non la più lieve protesta o riserva; vi fu uno scambio di osservazioni reciproche tra Membri e Membri dello stesso Consiglio, una serie di verificazioni eseguite in pienissima buona fede, di apprezzamenti modificati, per cui i Tre Consiglieri del Comitato, ed i sei che non ne avevano fatto parte, votarono ad una voce l'inammissibilità della Memoria *Unicuique*, la quale, dalla Lettera del signor Ministro parrebbe in oggi essere stata, per lo meno, immolata da un colpo di maggioranza. Ecco perchè non si sentì alcun bisogno di verbalizzare alcuna apposita relazione di questo incidente, che è quanto dire, non fare l'interminabile racconto di tutte le osservazioni affacciate, esaminate, eliminate e accettate. Una volta ricomposta la perfetta conformità di giudizio, era più che bastevole il dire, come si fece, che il Consiglio, *dopo lunga discussione*, decideva doversi ritenere *ammessibili* due sole Memorie. Così l'*Unicuique suum* si trovò in una condizione affatto identica a quella delle altre quattro; e perciò vi ha ben da sperare che l'onorevole Ministro, il quale ben giustamente non ci ha domandato alcun

conto del perchè abbiamo respinto quest' ultime, riconoscerà che nessuna ragione sufficiente vi sarebbe a domandarcelo in riguardo alla quinta.

Più sorprendente riesce la quarta accusa:

La Commissione (non le due Commissioni), non ha svolto le ragioni del suo *verdetto*, come generalmente si fa.

Abbiamo anche qui un fatto materialmente innegabile. Il Relatore, dopo avere registrato con tutta la diligenza opportuna gli atti esteriori dello esame, ed aver loro premesso un sommario cronologico, non si è punto curato di svolgere le intime *ragioni* del voto.

Ma perchè questo fatto potesse figurare fra le censure inflitte al Consiglio, noi crediamo indispensabile che, ponderandone bene la portata e la causa, si decidesse equamente se il Consiglio ne sia responsabile.

Propriamente parlando, il Consiglio non aveva, trattandosi d'una Commissione di esami *autonoma*, che facoltà assai limitate. Ove mai si volesse persistere a riguardare come sacramentale « lo svolgimento delle ragioni del voto », la lacuna che si è creduto scoprire sarebbe opera del Relatore, e questi naturalmente se ne giustificerebbe assai bene con un appello a tutta la Commissione, la quale avrebbe dovuto rilevare il difetto e domandare la completazione del rispettivo verbale.

Per sottilizzare quanto più sia possibile nell'osservazione formolata dal Ministero, noi possiamo riversare tutta la colpa sul Presidente della Commissione cui poteva incombere di fare al Relatore l'avvertenza che non corse alle labbra di alcun Commissario. Or egli, che casualmente trovavasi nello stesso tempo Membro del Consiglio e Direttore della Scuola, ha francamente dichiarato che in realtà nè anco alla mente sua se ne affacciò il bisogno; ma soggiunge che, se mai vi avesse pensato, si sarebbe astenuto dal farne alcuna avvertenza. In primo luogo, perchè egli crede che un Relatore ad altro non può

venire obbligato fuorchè a riferire con fedeltà i fatti, tali quali sieno caduti sotto gli occhi della Commissione; ed al di là di essi, non gli è lecito aggiungere se non le circostanze tassativamente volute da speciali prescrizioni di legge. Ora, nessuna disposizione noi abbiamo sulla materia; in nessuno dei nostri Regolamenti si legge che il verbale di ogni concorso debba essere corredato da uno *svolgimento delle ragioni del voto*. Facendo anche lo sforzo di sostenere che l'art. 48 del Regolamento del 1870 non sia virtualmente abrogato, non si andrebbe a trovarvi che la condizione di un voto *motivato*, espressione eminentemente elastica, nella quale si comprende, egualmente bene, una semplice menzione numerica de' punti di merito accordati ai candidati, o la più lunga e dottrinale esposizione de' quesiti a loro proposti, delle critiche o delle lodi che riportarono le loro risposte. Fissare un limite in qualche punto di questa sterminata catena, non è un obbligo che qualsiasi relatore consentirebbe di assumere a proprio arbitrio.— Mancava dunque una legge coercitiva: ecco tutta la causa per cui lo svolgimento, ora desiderato, non si rinviene nel processo verbale.

Il Direttore ha aggiunto una riflessione, che noi non crediamo di dover trascurare. In una deliberazione presa a scrutinio segreto, domandare lo svolgimento delle ragioni, non sarebbe forse una contraddizione nei termini? Lo scrutinio segreto è appunto istituito perchè nessuno conosca nè come siasi votato, nè da quali ragioni ciascuno sia stato indotto a votare in un modo o in un altro. L'urna, per tutti i corpi deliberanti, altro non è che il sepolcro di tutte le singole opinioni; e il suo risultato sarà: verificaione della *volontà* comune alla maggioranza, con rigoroso divieto di domandarne spiegazione ad alcuno. Un Regolamento può ben prescrivere, in un caso la votazione palese, in un altro l'occulta; ma permettendo quest'ultima, il volere lo svolgimento delle ragioni sembrerebbe un volere accoppiare insieme due concetti che a vicenda si escludono.

Qui viene in acconcio di raccogliere la frase del Ministero: come *generalmente si pratica nei concorsi*. Noi abbiamo voluto verificare questo punto, in fatto ed in diritto. A noi risulta che ne' concorsi universitarii, lo *svolgimento delle ragioni*, nel senso in cui il Ministero vorrebbe renderlo obbligatorio al nostro Concorso sotto pena di nullità, mai non fu fatto. Solo, quando avvengano delle gravi ed inconciliabili discrepanze di parere, si espongono, *ad istanza de' Commissari medesimi*, le argomentazioni allegate dalle parti contendenti. Ciò è ben naturale e ragionevole; e se il caso si fosse presentato alla nostra Commissione, possiamo esser certi che il Relatore avrebbe adottato lo stesso sistema, senza anche bisogno di riceverne un apposito impulso. Ne' casi ordinarii poi le Commissioni universitarie si comportano sempre con un laconismo, circoscritto rigorosamente alla cerchia de' fatti visibili; e per quanto sappiamo, non ne furono mai redarguite dal loro Ministro. Ma quand' anche l' uso dello *svolgimento* fosse comune, bisognerebbe ancora scoprire che sia comune ne' concorsi analoghi al nostro; cioè nelle votazioni a scrutinio segreto. Giacchè, niuno ignora che nelle Leggi della Pubblica Istruzione sono distintamente definiti i casi in cui si debba o si possa votare in un modo o nell' altro; e si può francamente asserire che quando la votazione è segreta, lo *svolgimento delle ragioni* non trovasi mai richiesto.

In breve: noi siamo di avviso che i verbali segnati N. 7 ed 8 son tutto ciò che il Relatore aveva facoltà e possibilità di addurre come ragione del voto. I Commissarii, dopo tanti giorni impiegati a sperimentare il merito intellettuale de' due candidati, torturandoli entrambi a rispondere su quesiti concernenti tutte le parti svariate dell' argomento, e sottoponendoli alla più scrupolosa parità di condizioni, han dato il loro muto verdetto. Le ragioni da cui furono mossi sono un segreto rimasto in fondo alla loro coscienza, e nessuna memoria orma se ne rinviene nel fondo stesso dell' urna; quindi nè il Relatore nè, e molto meno, il Consiglio, aveva virtù o interesse di evocarle. Ne raccolsero il risultato: i Commissarii, che disponevano

di 70 palle per ciascuno de' due candidati, ne hanno assegnato 60 all' uno, e 36 all' altro. Se ora il non aver fatto ciò che nessuna Legge prescrive, e ciò che di sua natura è impossibile, possa costituire un motivo di annullamento, appartiene alla coscienza del signor Ministro il deciderlo; il Consiglio non ha che una sola soddisfazione a raccorre, il sentirsi affatto purgato da una colpa, che mai non sospettava di poterglisi attribuire.

Passeremo ora alla parte vitale della quistione, alla terza categoria de' nostri capi d' accusa.

Non sarà inopportuno il riassumere ordinatamente in che mai potrebbero farsi consistere le nostre violazioni di legge. Esse si riducono a quattro punti:

1° L' essersi fatto da noi un concorso, senza averne previamente ottenuta l' autorizzazione dal Governo. Noi abbiamo veduto in principio che la mancanza di autorizzazione non sussiste; ma non perciò potremmo dispensarci dal dire che, ov' anco esistesse, non costituirebbe un menomo addebito a carico del Consiglio, e molto meno a titolo di Legge violata, giacchè non si può violare una legge non esistente. Nè lo Statuto del 6 agosto 1860, nè il Regolamento del 1870, nè qualsiasi altra disposizione da noi conosciuta, contengono una sola parola che significhi obbligo di domandare l' autorizzazione governativa, quante volte il Consiglio si decidesse ad aprire un concorso. La sede naturale ed unica di questo vincolo sarebbe stata, o l' art. VI dello Statuto, o l' art. 45 del Regolamento. Entrambi si esprimono in senso uniforme. « Il Consiglio (ha detto il primo) *potrà, ove lo giudichi opportuno*, nominarli (i professori) per mezzo di esami di concorso, con quelle *forme ec.*, » e tra le *forme*, la prima a statuirsi sarebbe stata evidentemente quella di domandarne il permesso al Governo. « Il Consiglio direttivo (ha soggiunto il secondo) *potrà ove lo giudichi opportuno*, nominarli per via di esami, o di concorsi ». Seguono gli art. 46, 47, 48, ne' quali, sciogliendosi la promessa di

regole speciali relative alle così dette *forme*, ogni cosa il Regolamento prevede: commissione, suoi membri, loro nomina, loro presidente, luogo ove tenersi lo esame, modo di stabilire le *norme* dello esame, conseguenze forzate del verdetto degli esaminatori; ma nè anco una sillaba vi comprese che accennasse all'obbligo di chiedere al Governo la licenza di aprire un concorso. *Ubi voluit dixit*. E qui il dirlo sarebbe stato evidentemente un controsenso, perchè colui al quale si volle dare libera facoltà di scegliere la via del concorso *quando lo credesse opportuno*, non poteva venire assoggettato ad una autorità che potesse *non crederlo opportuno*, senza ritorgli *ipso facto* quella libera facoltà.—Ad ogni modo, qui la prescrizione imperativa manca; e tanto basta, perchè questa prima violazione di legge sparisca.

2° Ne segue una seconda, la quale vien riferita all'art. 46 del Regolamento.

Questo articolo prescriveva una Commissione di sette Membri; il Consiglio ne ha nominato due, quella *dei Tre*, e quella *de' Sette*. Inoltre l'art. 46 riservava al Ministero la nomina del Presidente, e la scelta del luogo in cui si doveva tener lo esame: l'una e l'altra cosa sono state neglette. L'art. 46 sarebbe stato tre volte violato.

3° Segue una terza violazione, riferibile all'art. 47, il quale prescriveva che « *le norme* del concorso dovevano esser proposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all'approvazione del Governo; il Consiglio ha stabilito *nuove norme e speciali procedure* senza domandarne approvazione: violato l'art. 47.

4° Si poteva anche invocare l'art. 48, secondo il quale, in quell'antico sistema la Commissione esaminatrice diveniva sovrana: il suo verdetto era un decreto, il Consiglio doveva inesorabilmente accettarlo tal quale, e procedere alla *nomina*. Ma il Ministero ha sorvolato quest'altra violazione, e quindi non occorre occuparsene.

Siccome però i tre articoli or ora detti sono così intimamente connessi tra loro e connessi egualmente coll'art. 45, da doversi tutti

considerare *unico contextu*, è inutile discutere una per una le specialità che si dicono violate; bisogna piuttosto prenderle insieme come un tutto sistematico, per modo che il problema si riduce a sapere se quel sistema sia ancora vigente, senza di che l'odierno operato del Consiglio non potrà mai costituire una infrazione di legge.

La quistione non è punto nuova per noi. Come il Consiglio ricorda, aveva cominciato a sorgere circa un anno addietro, sotto il predecessore dell'attuale Ministro. Allora, è vero, non fu nettamente e direttamente formolata, ma fatta arguire come possibile in un tempo futuro, come genuina conseguenza di un primo passo sbagliato. L'onorevole Domenico Berti, a cui il Consiglio aveva rassegnato la proposta del signor Vincenzo Gitti a Professore di Pratica Commerciale, rispose dapprima pregando il Consiglio di desistere dalla sua proposta. Ciò significava sostanzialmente che egli non la approvava. E in tal senso nulla vi era a ridire, essendo perfettamente legale e giusto che il Governo avesse illimitato arbitrio di respingerla, senza essere menomamente tenuto ad addurre alcuna ragione del suo rifiuto, e senza che il Consiglio avesse la menoma volontà di domandarne spiegazione. Ma l'onorevole Berti, dopo avere premesso, come sempre si suole, gli elogi più lusinghieri in favore del candidato, aggiungeva che il rifiutarlo fondavasi unicamente sulla mancanza di un concorso preliminare. Con questa spiegazione egli rivelava l'intimo suo pensiero: i concorsi, secondo lui, sono obbligatorii sempre per il Consiglio; esso non ha più scelta; la frase sacramentale dello Statuto e del Regolamento, *ove lo trovi opportuno*, è divenuta lettera morta. Il Consiglio, nemico di dispute puerili, quanto fu sempre geloso dei diritti della Scuola e de' suoi fondatori, fece ogni sforzo di moderazione e prudenza per raddrizzare il concetto, per far comprendere all'onorevole Ministro che la scelta tra pura e semplice proposta, e proposta appoggiata a concorso, non poteva trovarsi mutata, allo stato attuale della legislazione, e vigente l'originario

contratto di fondazione della Scuola. Ebbe il piacere di leggere che in ultima conclusione l'onorevole Berti si limitava a *pregare il Consiglio di consentire* che fosse bandito un concorso. Ciò era un riconoscere la massima generale, che « il risolvere, di caso in caso, se sia o non sia opportuno il concorso, appartiene esclusivamente al Consiglio ». Così non più si trattava di un ordine, ma di un mero e benevolo suggerimento; la legalità restava salva; la responsabilità del Consiglio non aggravata per nulla: *consentire* è sinonimo di *reputare opportuno*. Si decise, adunque, che si sarebbe proceduto al concorso, per quel riguardo che è sempre dovuto al Governo, e soprattutto perchè quel riguardo si domandava da uno degli uomini a cui la Scuola di Commercio, libera ed autonoma come nacque ed erasi già mantenuta per ben tre lustri, era debitrice e riconoscente.

Ben presto la fortuna politica impresse una spinta alla sua ruota, e l'onorevole Berti ebbe a lasciare il potere. Ma il Consiglio non perciò si permise di mancare all'impegno che aveva contratto, e discusse, approvò, pubblicò, il più difficile a formolarsi tra i programmi di un concorso, ed è quello di cui ora disputiamo. Da quanto accennammo di sopra, noi eravamo sicuri che l'onorevole Grimaldi non poteva avere dimenticato che a lui personalmente si usò, di nostra spontanea volontà, il medesimo riguardo di sottoporgli questo programma. Siamo oggi ben lieti ad udire che infatti se ne è ricordato perfettamente, al primo cenno che il nostro onorevole collega Pascolato abbia avuto l'occasione di fargliene. Se non che, a concorso finito, dopo tante cure e travagli, è doloroso il pensare che, ciò nonostante, il Consiglio ha dovuto ora svegliarsi con addosso la veste del delinquente, sotto l'imputazione di avere infranto, con proposito deliberato, tutto un sistema di leggi, la cui osservanza, fu sempre in cima de' suoi doveri, e la prima delle sue aspirazioni. L'accusa è dura ed inaspettata; ma osiamo lusingarci che la difesa sarà più agevole a farsi.

Gli articoli 46, 47 e 48 sono ancora in vigore? Ecco il punto vitale della quistione.

Dacchè fu firmato il Decreto 15 novembre 1872, la Scuola li ha ritenuti come abrogati. Essi furono formolati per l'epoca in cui le autorità presedenti alla Scuola avevano pieno potere di *nominare* i suoi professori, senza alcun intervento del Governo, senza bisogno di alcuna *proposta* preliminare, all'infuori di un insignificante ed interno parere del Direttore, Membro del Consiglio medesimo. Questo regime finì coll'anno 1872.

Il succitato Decreto del 15 dicembre fu preceduto da una convenzione stipulata il 15 maggio 1871 tra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, da un lato, ed il Consiglio Direttivo dall'altro lato. Le sue clausole furono esaminate, discusse, accettate: dal Consiglio Provinciale di Venezia in data 13 febbraio 1872; dal Consiglio Comunale in data 26 aprile 1872; dalla Camera di Commercio in data 3 agosto 1872; ed ebbero il titolo di *concordato*, nel testo medesimo del Decreto.

Prescindendo dalle clausole che non hanno alcun vincolo con la contestazione presente, il mutamento essenziale che questo Decreto arrecò, concerneva appunto la *nomina* dei Professori.

Per lo passato, si è già detto di sopra, il Consiglio li sceglieva liberamente; e se, in vece di sceglierli a dirittura, voleva assoggettarli ad una prova di concorso, questo concorso doveva esser condotto secondo le norme fissate negli articoli 46, 47 e 48.

Col Decreto 1872 fu stabilito che i futuri *Direttore* e *Professori* della Scuola, si sarebbero *nominati* dal Governo per delegazione de' Corpi fondatori, *sulla proposta del Consiglio direttivo*. Cosicchè la funzione unica del nominare si trovò scissa in due parti. La prima, limitata a *proporre*, rimase al Consiglio; la seconda consistente nella *nomina* propriamente detta, fu conferita al Governo. Se l'idea di questa ripartizione non fosse surta; se le due parti integralmente

fossero passate al Governo; nessuna difficoltà si sarebbe incontrata alla applicazione del nuovo Decreto: non si doveva che sostituire alla parola *Consiglio* la parola *Ministro* nell' art. 45. Questi si sarebbe trovato investito della facoltà di dare alla Scuola un Direttore e i professori occorrenti; avrebbe acquistato ampia autorità di sceglierli a suo beneplacito; e soltanto, volendo assoggettarli a delle prove di esami o concorsi, doveva uniformarsi a quanto è detto negli articoli 46, 47 e 48. Ma tostochè si preferì di distinguere, nella funzione complessa del nominare, una prima parte limitata al *proporre*, ed una seconda consistente nella elezione effettiva, la pratica attuazione del nuovo sistema fece sgorgare il bisogno di chiarire qual fosse il senso genuino e retto da attribuirsi al Decreto del 1872, e quindi ne nacquero le perplessità che nascono sempre nella interpretazione d' ogni nuova legge.

Parve in primo luogo, che quel Decreto non poteva aver voluto far passare al Ministro la facoltà di determinare la scelta tra una nomina pura e semplice, ed una nomina soggetta a concorso. Come mai concepire una Autorità, padrona di scegliere fra i due metodi, se la si obbliga a non mai nominare che *sulla proposta* di un' altra? Questi due concetti reciprocamente si escludono. O non si deve imporre il vincolo di una preliminare proposta, o non si può possedere la libertà di scegliere fra i due metodi. Il Decreto piantava per base assoluta il vincolo della proposta; dunque non aveva inteso di far passare nel Ministro la libertà della scelta. — Potevasi ben supporre che il Decreto non avesse nè pur voluto conservarla tra le facoltà del Consiglio. Ma allora, il diritto di libera scelta non sarebbe più appartenuto ad alcuno: il che vuol dire che i concorsi rimanevano soppressi in tutti i casi, che gli articoli 46 a 48 rimanevano *ipso facto* e virtualmente abrogati; e che in oggi non si potrebbe giudicarli violati da chi li abbia negletti.

Ma vietare assolutamente i concorsi, da un altro punto di vista sembrava una assurdità. Come mai proibire, a chi deve proporre,

il diritto di premettere l' esperimento d' un esame a concorso, il quale, a ragione od a torto, è universalmente reputato il miglior mezzo di assicurare qual sia, tra più aspiranti, il preferibile? Parve impossibile che la riforma del 1872 fosse stata ideata con intento così strano e pernicioso. Dunque (se ne inferiva) convien credere che il Decreto riformatore, avocando al Ministro il diritto di nominare, dando al Consiglio quello di proporre, e non potendo senza rendersi assurdo abolire i concorsi, abbia inteso lasciare la scelta del metodo ai governatori della Scuola, se non si supponga che non abbia voluto accordarla ad alcuna delle due Parti.

Finalmente un dubbio, ancora più forte, sorgeva dallo aspetto delle modalità del concorso, qualora dovesse aver luogo. Le prescrizioni ideatesi nel Regolamento, buone o non buone che fossero, erano state create esclusivamente per l' antico sistema, quando la bipartizione in *proposta* e *nomina* non conoscevasi. È un errore insostenibile il prenderle come massime generali a seguirsi per qualsivoglia concorso. Il luogo in cui furon poste, la stretta connessione che mostrano coll' art. 45, la conseguenza a cui si discende nell' art. 48, lo provano ad esuberanza. Il legislatore aveva voluto evidentemente preordinare un sistema di guarentigie reciproche, le une a favore del Governo, le altre a favore della Scuola, ed altre a favore del pubblico. Era questo un pensiero ragionevole e rispettabile nell' antico sistema. Giacchè i governatori della Scuola godevano la libertà della scelta de' Professori, senza alcuno impedimento, a loro beneplacito, ove poi volessero sdebitarsi d' ogni responsabilità rigettandola sopra una Commissione d' esami, era troppo logico che il Governo li incatenasse con le modalità prescritte nell' art. 47, ed era altrettanto logica la disposizione dell' art. 48, il quale toglieva al Consiglio direttivo dapprima (e per conseguenza al Governo poscia, succedutogli nella funzione del *nominare*) qualunque possibilità di pentimento, qualunque esitazione, di fronte al verdetto della Commissione, la cui sentenza, come abbiamo notato di sopra, era una

legge obbligatoria per chi doveva *nominare*. Ma (dicevasi nel 1873) se tutto questo grande apparato di precauzioni e contrappesi, era facilmente giustificabile quando il concorso si andava a risolvere in un titolo parato ed esecutivo, in mano del concorrente, non è men vero che perde ogni ragione di essere, e diviene anzi ridicolo, sotto il nuovo regime. Oggidì il concorrente vittorioso non acquista altro diritto che quello di venire proposto dal Consiglio al Ministro, il quale può accoglierlo o rifiutarlo. A che servono mai tante precauzioni? Non a me, dirà il concorrente, che non posso forzare il Governo ad approvare la proposta fatta in mio pro. Non al Consiglio che, dovendo proporre non nominare, non può trovare nelle forme prescritte dall' art. 47, altro che strani vincoli a formarsi un coscenzioso concetto intorno al valore de' candidati. Non finalmente al Governo, che s' impegna di ubbidire eiecamente al giudizio della Commissione, la quale, comunque si voglia idearla, non è mai una Autorità infallibile. Se da oggi in poi, soggiungevasi, il sistema dell' antico regime si vorrà applicare ai bisogni del nuovo, chi più dovrebbe pentirsene sarebbe il Governo. Il Consiglio sarà ben legato dalle pastoie dell' art. 47, ma il Ministero, se non vorrà mettersi fuor di legge, si troverà incatenato dall' art. 48. Ora non è credibile che il Decreto del 1872 abbia voluto deteriorare così la condizione di tutte le Parti, senza per altro mettere in calcolo le perniciose conseguenze che la Scuola sarebbesi condannata a subire, nella scelta de' suoi professori, cioè sul punto da cui dipende la sua vita o la sua rovina.

Queste ed altre minori perplessità non tardarono a manifestarsi nel 1873, appena apparso il Decreto del 15 dicembre.

Il Consiglio, dopo lunghe e mature riflessioni, si pronunciò per il partito che era forse il meno favorevole a lui, ma il più utile alla prosperità della Scuola, e, bisogna aggiungerlo, il più decoroso per il Governo.

Il Consiglio opinò che ogni regola di giusta interpretazione giuridica conduceva ad intendere la riforma del 1872 nel senso:

1° che la facoltà di giudicare se fosse il caso di una proposta dietro esperimento di concorso, continuasse ad appartenergli tanto sotto il nuovo sistema, quanto gli appartenne sotto l'antico;

2° che sotto l'antico i concorsi si facevano per *nominare*; sotto il nuovo si sarebbero fatti per *proporre*;

3° che quanto alle modalità, il Consiglio più non era legato da alcuna fra le prescrizioni degli articoli 46 a 48; doveva necessariamente potere ricorrere a qualunque via gli sembrasse migliore per porsi in grado di presentare al Governo una proposta ben riflettuta e accettabile; ed in conseguenza libero di aprire un concorso, *quante volte lo credesse opportuno*, e di condurlo come credesse di convenire allo scopo, servendosi di esso, non più come d'una sentenza giuridica, ma come mezzo di illuminare sè stesso, nè più nè meno di quel che farebbe d'ogni altro mezzo d'informazione: conoscenza personale del candidato, suoi precedenti nella carriera degli studii, sue pubblicazioni, cariche ed incarichi sostenuti, scrutinio comparativo tra lui ed i suoi competitori, ec.

Non è necessario dire che, per quanto il Consiglio sentisse in sè la sicura coscienza di aver bene interpretato in tal modo la portata del Decreto 15 dicembre 1872, vivamente desiderava di evitare la responsabilità di un errore possibile. Si cercava perciò, in qualunque forma si fosse, una interpretazione *autentica*, che lo mettesse al coperto da ogni imputazione di aver violato la legge. Chi poteva fornirla era l'Autorità medesima da cui il Decreto emanava. In via confidenziale, furono consultati il Ministro onorevole Castagnola, ed il suo Segretario generale onorevole Luzzatti. Si ebbero le più esplicite e nette approvazioni da parte loro, e le più sincere guarentigie che il sistema dal Consiglio ideato non avrebbe incontrato la menoma contrarietà nel metterlo in pratica. Di questo fatto, che non fu bisogno assicurare in via ufficiale, non si ha alcuna traccia nel nostro archivio; si hanno alcune corrispondenze private, delle quali non sembra conveniente il far uso; ma noi non ne abbiamo alcuna

necessità, perchè la condotta del Governo, d'allora in poi, ce ne fornisce la più limpida prova, e merita ogni nostra riconoscenza, come ora è tempo di rilevare.

Ciò che qui diremo è fondato sui documenti, e soprattutto sopra il registro di nomine professorali dal 1873 sino alla presente giornata.

In questo corso di tempo si fecero:

Prime-nomine. . . . .	13
Promozioni. . . . .	10
Concorsi. . . . .	5
	—
	28
	==

Mettendo da parte i Decreti di promozione, che qui non entrano in disputa, le 13 prime-nomine si possono suddividere in due classi, dall'aspetto del modo in cui si eseguirono. Son tutte prive di alcun esperimento per via di concorso; ma

3, provennero da proposte pure e semplici del Consiglio

5, provennero da proposte fondate sopra uno studio comparativo fra i titoli degli aspiranti, in seno al Consiglio, e senza alcuna pubblicità. Eccole per disteso:

PROPOSTE PURE E SEMPLICI

PROFESSORI	MATERIA dell' insegnamento	DATA della proposta	DATA della nomina	SPECIE della nomina	MINISTRI che nominarono	DISTANZA tra la proposta e il decreto
1. Besta	Computisteria	25 Ott. 1873	31 Ott. 1873	Reggente	Castagnola	6 giorni
2. Fulin	Storia d. Com.	8 Nov. »	27 Nov. »	»	»	19 »
3. Yoschida	Lingua Giapp.	10 Ott. »	26 Dic. »	»	»	76 »
4. Luchini	Dir. e proc. pen.	23 Dic. »	26 » »	Incaricato	»	3 »
5. Pellegrini	Proc. civ. e com.	23 » »	26 » »	»	»	3 »
6. Manzato	Proc. civile	17 » 1876	31 » 1876	»	Majorana	14 »
7. Fradeletto	Lett. Italiane	5 » 1880	12 » 1880	»	Miceli	7 »
8. Naganuma	L. Giapponese	23 Feb. 1882	1 Mar. 1882	»	Berti	8 »

PROPOSTE DOPO SCRUTINIO PRIVATO

1. Manzato	Dir. Cost. e Int.	23 Dic. 1873	26 Dic. 1873	Incaricato	Castagnola	3 giorni
2. Martello	Econ. politica	23 Feb. 1874	26 Feb. 1874	Reggente	»	3 »
3. Pasqualigo	Lett. Italiane	13 Nov. 1875	14 Dic. 1875	Incaricato	»	31 »
4. De Johannis	Econ. politica	16 Apr. 1884	1 Mag. 1884	Reggente	Grimaldi	15 »
5. Fournéry	L. Francese	22 Giug. »	7 Lug. »	Incaricato	»	15 »

Arrestandoci qui per un momento, possiamo soggiungere qualche parola di commento.

Consta che tutte le 13 nomine, non ebbero altra origine, fuorchè la proposta *ex informata conscientia* del Consiglio.

Consta che l'approvazione della proposta e l'emanazione del rispettivo Decreto giunsero quasi sempre alla Scuola con una grande celerità.

Consta che mai non diedero luogo ad obiezioni da parte del Ministero.

E consta infine che tante prove di buona armonia tra il Consiglio e il Governo, costantemente si conservarono dal 1873 al 1884,

sotto 5 Ministri, fra i quali il Castagnola, autore del decreto 15 dicembre 1872, figura otto volte.

Sarà dunque lecito di dedurre che la prima fra le massime adottate dal Consiglio è stata decisamente e concordemente accettata dai Ministri che si succedettero nel Dicastero di Agricoltura e Commercio. La Scuola, dopo quel Decreto, non perdette nel giudizio del Governo la libertà di scegliere tra una semplice proposta ed una proposta appoggiata sopra un concorso. E perciò, qualora si rifiuti una proposta sol perchè non siasi fatta precedere da un formale concorso, come fece nel caso Gitti l'onorevole Berti, si sconfessa l'operato costante del Ministero, e qualche volta si corre il pericolo di contraddire a sè stesso.

Passiamo ai concorsi. — Essi furono cinque. I due primi versarono sulle Lingue francese e tedesca, indetti per il giorno 17 novembre 1873. Termine utile, sino al 20 ottobre. Gli *avvisi* furono pubblicati ripetutamente ne' giornali di ottobre; se ne acchiudono le copie nell'Allegato A. Da essi si vedrà che non vi fu nè domanda di permesso al Governo, nè sua autorizzazione; il Consiglio procedeva da sè, a nome ed interesse suo.

« Ai termini (si diceva) del regio decreto 15 dicembre 1872, la proposta spetta al Consiglio direttivo; la nomina al Governo per delegazione, ec., ec.; » e poi tra le condizioni (Art. 7) aggiungevasi:

« Il migliore fra gli idonei acquisterà *solamente* il diritto di venire *proposto* dal Consiglio direttivo al regio Governo, secondo il succitato Decreto del 15 dicembre 1872 ».

Rilevasi dai processi-verbali che per il francese si presentarono sei aspiranti, due dei quali furono lasciati indietro per mancanza di nazionalità. La Commissione fu composta de' signori Conte Mocenigo, Blumenthal, Battaillard, Franceschi. Si costituì sotto la presidenza del Mocenigo. Si adunò il 17 novembre, e giudicò in favore

del professore Alexandre, oggi defunto. Il giorno appresso se ne fece proposta al Governo, che entro la settimana spedì il Decreto di *Reggente*.

In egual modo e nello stesso tempo si procedette per la Lingua tedesca. — Aspiranti 5. Escluso uno per difetto di documenti, e due per età troppo avanzata. — Esaminatori: Conte Mocenigo Alvisè, Wirtz, Bertolini, Ferrara; presidente Wirtz. — Fu preferito il Müller. — Proposta spedita al Governo addì 18 novembre; Decreto di nomina a 26 dicembre.

Non si ebbe nessuna opposizione ministeriale. Non si fece alcun motto della Commissione de' sette, nè del suo Presidente da eleggersi dal Governo, nè della destinazione del luogo in cui si dovesse adunare la Commissione. Non si fece proposta, nè perciò vi fu luogo ad alcuna approvazione governativa, per le *forme* (come avea detto lo Statuto) o per le *norme* (come poi, probabilmente per un errore tipografico, disse il Regolamento). Adunque gli articoli 46 e 47 si ritennero abrogati, quando e da chi? a pochi mesi di distanza dal Decreto 15 dicembre 1872, da quel Ministro medesimo che ne era stato l'autore, e che ora manifestava col fatto proprio di avere adottato l'interpretazione fattane dal Consiglio.

Si aprì in quel torno un terzo concorso per lo insegnamento della *Pratica Commerciale*. Con programma identico, pubblicato al solito nei giornali, di cui si allega una copia sub *B*. — Vi si vede lo stesso preambolo. Naturalmente, vi son cambiate le condizioni. Vi si promette una Commissione d'esame composta di quattro Commercianti, tre professori della Scuola, il Direttore, e il Presidente del Consiglio. Si stabilirono le varie fasi per cui doveva passare l'esame. Si ripeté la stessa avvertenza quanto al diritto che avrebbe acquistato il *migliore fra gli idonei*. Si limitò il tempo utile fino al 20 ottobre; si destinò per gli esami la prima quindicina di novembre. Ma nessun aspirante si presentò, cosicchè nella seduta consiliare del giorno

16 dicembre 1873 fu risoluto che, vista la nessuna lusinga di riuscire a trovare in Italia un professore della materia, pregavasi il Direttore a fare il tentativo di rinvenirlo in Francia. E siccome non fu possibile di trovare che un uomo al quale mancavano alcune condizioni richieste, così il Direttore non si spinse a proporlo che come un semplice locatore di opera per un anno; giacchè per il momento non eravi luogo ad avanzare alcuna proposta al Governo per dargli un qualunque titolo professionale, come sarebbesi fatto se le ricerche istituite a Lione, Marsiglia, Parigi, Anversa, Hâvre, Bruxelles, e fino a Londra, avessero offerto un risultato migliore.

Il quarto concorso nel 1873-74 concerne l' Economia. Il quale presenta circostanze un po' più complicate, che gioverà forse di ricordare quando si dovrà rispondere a un' altra Lettera del signor Ministro pervenuta pochi giorni fa.

Il primo annunzio, ricalcato sul medesimo tipo, apparve il 14 settembre. Commissione eletta egualmente dal Consiglio: Prototari, Bodio, De Reali, Luzzatti, Ferrara, De Manzoni, Deodati. Si tenne una adunanza preparatoria il 10 novembre. V' erano stati dapprima tre aspiranti: Martello, Rinaldi, Quarone. Il primo, poco dopo, si ritirò a causa delle occupazioni ufficiali che in Roma gli si erano affidate, e riserbandosi di potere ripresentarsi se fosse il caso. Agli altri due si assegnò il giorno 15 novembre, ma alla vigilia il Rinaldi si ritirò. Rimasto solo il Quarone, gli fu dato un tema per lavorare in iscritto, sulle teorie della *Rendita*. Adempì non senza stento al suo compito; ma la Commissione *unanimamente* lo giudicò ancora immaturo per occupare quella cattedra in un Istituto superiore; ed egli, che fu informato dell' esito di questa prima prova, si ritirò.

Il Consiglio insistette colla speranza che un nuovo concorso avrebbe offerto una riuscita migliore. Rinnovato l' avviso, si stabilì il 7 febbraio 1874; e per le rispettive convenienze de' Commissarii, si assegnò Roma come luogo di esame. Tre aspiranti su quattro si

dovettero eliminare perchè presentatisi fuori termine. Il solo che rimase fu lo stesso Rinaldi della prima volta. Scrisse intorno ad un tema sulla *Moneta*. Il Commissario Luzzatti ne die' lettura. La Commissione concordemente lo ritenne non idoneo, ed egli senz' altro si ritirò.

Davanti a questi inutili sforzi, il Consiglio si convinse che la via del concorso non prometteva alcun risultato soddisfacente, e che molto meglio valeva il procedere per via d' impulsi e di scrutinî privati. Si fece, senz' altra formalità, una lunga lista di aspiranti, ed a loro insaputa il Consiglio istituì nel suo seno un diligente esame sui loro titoli e meriti. A cooperare in questo lavoro, si invitarono non pochi uomini la cui competenza era indicata: Lampertico, Torrigiani, Busacca, Virgilio, Rossi Alessandro, ec., ec.; ma chi per un motivo e chi per un altro, nessuno volle accettare. Solo l' onorevole Luzzatti insieme al Direttore se ne occuparono, ed a loro avviso concorde fu indicato il Martello; il quale, come si è veduto di sopra, proposto al Governo, ottenne da lì a 3 giorni il suo Decreto, senza la più lieve difficoltà, dall' onorevole Castagnola.

Se abbiamo detto che quel Concorso per l' Economia politica merita speciale ricordo, egli è perchè l' adesione del Ministro ha qui un doppio valore, in quanto alla legalità. L' intervento, illuminato ed attivo, dell' onorevole Luzzatti, che era stato l' anello di congiunzione tra Ministro e Consiglio nelle trattative del *concordato*, confermò apertamente che il Dicastero dell' Agricoltura stava perfettamente fermo a ritenere la regolarità del sistema adottatosi dal Consiglio. È evidente che gli articoli 46 e 47 furono risolutamente messi fuori di quistione, e che in ciò l' onorevole Castagnola era affatto all' unisono coll' antico suo Segretario generale. Ma vi ha di più. L' egregio professore Bodio concepì forse da principio qualche dubbiezza, cosicchè, colla sua qualità d' impiegato nel Dicastero del Castagnola, non si decise ad accettare l' invito di entrare nella Commissione, se non dopo ottenutane espressa licenza ed approvazione

dal suo superiore, ciò che risulta da una sua lettera al Direttore della Scuola. E vi è finalmente di più. Quel concorso (che oggi direbbesi appestato da tutte le escogitabili violazioni di legge), che fu previamente noto al Ministro in ogni sua menoma particolarità, quel concorso si tenne a Roma, sotto gli occhi del Ministro, il quale spinse la sua cortesia fino ad ammettere la Commissione in una sala del suo Dicastero.

La conclusione a dedurre da tutta questa esposizione scrupolosamente esatta, ognuno la vede.

Noi cercavamo una interpretazione *autentica*. Il Governo non solo ce la diede in parole fuggevoli, ma anche in fatti documentati, numerosi e costanti. Noi siamo oggi convinti, come lo fummo fin da principio, che gli articoli 46 a 48 vanno considerati come non più esistenti nel Regolamento della nostra Scuola. Dopo averli negletti per più che un decennio con pieno consenso del Governo, non può, ci sembra, lo stesso Governo abbandonarci sul lastrico. Se vuoi scoprire una illegalità nello *statu quo*, pare che si dovrebbe cercarla in un lato opposto, esaminando cioè se mai siasi osato di rimettere in osservanza ciò che era abrogato, ciò che i predecessori dell'Egregio Ministro attuale hanno in tanti modi mostrato di tenere per abrogato.

Sicuramente, l'onorevole Grimaldi può sentirsi convinto che i suoi predecessori si sieno tutti ingannati, e può desiderare che l'antico sistema ritorni in vita: nulla di più legittimo che propugnare la mutazione di un sistema stimato erroneo. Ma noi ci permettiamo di credere che, fra le tante vie per conseguire lo scopo d'una riforma, quella di lasciar cadere dolorose redarguizioni sopra di chi avesse in buona fede ubbidito esattamente alla legge, interpretandola come il legislatore medesimo l'aveva compresa, questa maniera, noi diciamo, per quanto utile ed efficace possa mai riuscire talvolta all'intento, non sarà mai reputata la più equa, e per ciò solo non ci è

possibile immaginare che trovi un posto nella lucida intelligenza e nel retto animo dell' onorevole Ministro Grimaldi.

Terminata qui la propria discolpa, il Consiglio risponde in brevi parole alle interrogazioni con le quali finiva la Lettera del signor Ministro.

Egli desidera i documenti adattati ad illuminarlo in modo da permettergli di formarsi un concetto esatto intorno al valore del candidato Vivante. Il Consiglio non possiede alcun documento di tal natura. Lo conosce come un passato Allievo della Scuola di Venezia, che si distinse sempre per ingegno, profitto, e condotta irreprensibile. Fino all' ultimo istante il Consiglio ignorò che egli aspirasse allo insegnamento di cui si tratta. Unico documento decisivo per il Consiglio fu quello che ha già esibito al Ministero: « La Commissione lo aveva stimato degno di 60, sopra 70, punti di merito ».

Il signor Ministro inoltre desidera conoscere le ragioni che ci hanno determinato a proporre il Vivante come semplice professore *incaricato*. Esse non sono che due. Ciò fu in primo luogo perchè, come si può rilevare dallo specchietto delle nomine fatte dal 1873 in qua, è stata sempre una massima del Consiglio che (quante volte si possa) la prima nomina d' ogni insegnante si faccia incominciare dal primo grado che è quello di *Professore incaricato*. In secondo luogo perchè il tirocinio d' un primo anno, che non è mai inutile in tutti i casi, è poi peculiarmente ben consigliato quando si tratta di un giovane professore il quale, nonostante tutti i suoi meriti intellettivi, può non possedere pienamente le qualità didattiche, la cui mancanza sarebbe irrimediabile, se il primo impegno si fosse definitivamente contratto per tempo illimitato.

Letto ed approvato ad unanimità dai signori Componenti il

Consiglio direttivo, firmati nell'originale rimesso a S. E. il Ministro, cioè:

<i>Presidente.</i> Senatore E. DEODATI .	}	Deleg. della Prov. di Venezia.
<i>Vicepresid.</i> Comm. dott. A. MINICH		
<i>Consigliere.</i> Sen. Antonio FORNONI	}	Deleg. del Comune di Venezia.
» Cav. Giacomo RICCO. .		
» Comm. A. BLUMENTHAL	}	Deleg. della Camera di Comm.
» Cav. S. SCANDIANI. . .		
» Cav. Giuseppe SARTORI	}	Deleg. del R. Governo.
» Cav. Aless. PASCOLATO		
» Sen. Franc. FERRARA .		Direttore della Scuola, nominato dai Corpi fondatori.

40651

BIB  
PUBB  
5  
VENEZIA  
LUDI